

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed in particolare gli articoli 19 e 22 che disciplinano le partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche;

Considerato che, dopo l'adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni di legge e al citato atto di indirizzo del 5 agosto 1999, e in base ad una valutazione della complessiva situazione risultante, nonché dei casi concreti esaminati dall'autorità di vigilanza, è necessario aggiornare e puntualizzare il contenuto dell'atto di indirizzo in tema di incompatibilità e requisiti di onorabilità, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle fondazioni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti, nonché di evitare conflitti di interessi e assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle decisioni delle fondazioni;

Sentita l'Associazione fra le casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

E M A N A

il seguente atto di indirizzo:

1. Definizioni.

1.1. Nel presente atto di indirizzo le espressioni e i termini adoperati hanno il significato indicato nel decreto legislativo n. 153 del 1999.

1.2. Per «partecipazione rilevante» si intende una partecipazione nella misura e secondo le modalità indicate dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

2. Incompatibilità.

2.1. Coloro i quali abbiano fatto parte degli organi decisionali che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi delle fondazioni non possono ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le stesse fondazioni, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della carica nel detto organo decisionale.

2.2. Qualora una fondazione, o la società bancaria conferitaria, detenga il controllo, o una partecipazione rilevante, della società bancaria conferitaria o di altra banca, coloro i quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso dette società o banche, né presso le società controllate da dette società o banche o delle quali queste detengano una partecipazione rilevante.

3. Requisiti di onorabilità.

3.1. Coloro i quali ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso fondazioni che siano sottoposti ad indagini preliminari, ovvero abbiano assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale, devono, senza ritardo, informarne l'organo di appartenenza o, nel caso di coloro che esercitano funzioni di direzione, l'organo amministrativo. Nelle more delle valutazioni di cui al punto 3.2, i soggetti interessati provvedono ad

autosospendersi dalle funzioni ove ricorrano i casi previsti dal citato art. 60, purché, nel caso di richiesta, sia stato emesso il relativo provvedimento, e si tratti di reati dolosi, ovvero siano state applicate misure cautelari personali. La fondazione informa l'autorità di vigilanza delle informative ricevute e delle decisioni di autosospensione.

3.2. L'organo della fondazione che riceve l'informativa di cui al punto 3.1, valutate tutte le informazioni disponibili, nel rispetto dei diritti di riservatezza del soggetto interessato, assume le decisioni più idonee per la salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della fondazione, inclusa la sospensione dalle funzioni del soggetto stesso. Ogni decisione assunta deve essere motivata e comunicata all'autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A5682

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 maggio 2001.

Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m³, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg», e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente «Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 agosto 2000 concernente «Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, concernente «Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante»;

Ritenuto in considerazione delle accertate difficoltà, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994 di dover estendere le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001 anche alle opere di adeguamento dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con capacità superiore ai 5 m³ situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente e già esistenti alla data del presente decreto;

Decreta:

Alle opere di adeguamento, previste dal predetto decreto del 13 ottobre 1994, dei depositi di G.P.L., situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001.

I gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1, e completare le opere medesime entro un anno dallo stesso termine, senza possibilità di deroghe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro dell'interno
BIANCO

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
LETTA

01A5583

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 6 marzo 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Danatrol», a base di danazolo, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a

norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,» con particolare riferimento all' art. 36 comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale n. 89; recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Danatrol, a base di danazolo, della Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito specificate: 30 capsule 200 mg, A.I.C. n. 025021054, e 30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 025021066, risulta classificata in classe B);

Vista la domanda del 16 ottobre 2000, con cui la Sanofi-Synthelabo S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe A) della specialità medicinale denominata Danatrol, proponendo l'attribuzione dei seguenti prezzi:

confezione 30 capsule 200 mg, A.I.C. n. 025021054, prezzo al pubblico L. 54.800;